

N. 873

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1996

Modifica alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio regionale della Sardegna, nella seduta n. 26 del 22 dicembre 1994, ha approvato all'unanimità la proposta di legge nazionale n. 3/A recante il titolo: «Modifica alla legge 14 agosto 1967, n. 80, concernente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», presentata il 23 settembre 1994 dal consigliere regionale Edoardo Usai ed assegnata in sede referente alla 8ª Commissione consiliare permanente.

Il provvedimento in argomento è stato esitato, del pari all'unanimità, dalla competente Commissione in data 27 ottobre 1994, nell'identico testo del proponente. L'Assemblea non ha, a sua volta, nell'esaminare la proposta di legge nazionale di cui trattasi, introdotto modifiche al testo licenziato dalla Commissione.

La proposta di legge nazionale che viene ora presentata alle Camere intende rispondere alle esigenze prospettate dagli operatori del settore che, nell'attesa di una riforma globale e profonda dell'ordinamento delle attività musicali, chiedono da tempo l'eliminazione di una grave discriminazione nei confronti dell'istituzione dei concerti del conservatorio musicale di Stato «Giovanni Pierluigi da Palestrina» di Cagliari, attuata dalla legge 14 agosto 1967, n. 800.

Tale legge include infatti l'istituzione in parola fra le istituzioni concertistiche assimilate e prescrive altresì, unicamente per l'istituzione cagliaritana, che il presidente ed il direttore artistico siano rispettivamente il presidente ed il direttore del locale conservatorio di musica.

Diversamente, negli altri enti autonomi lirici, presidente è il sindaco della città ed il

direttore artistico è nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente medesimo.

Dalle disposizioni che con la presente proposta di legge nazionale si intendono modificare discende, in primo luogo, che la nomina dei due organi preposti all'istituzione cagliaritana viene attribuita al Ministro della pubblica istruzione. Tale nomina conserva, pertanto, la sua efficacia finché le persone designate mantengono le loro posizioni nel conservatorio, non rilevando se dimostrino o meno capacità a ricoprire una carica tanto importante.

La discriminazione di cui sopra, operata dalla legge n. 800 del 1967, consiste nel fatto che questa recepisce l'articolo 17 della convenzione stipulata in data 14 novembre 1940 tra il Ministero dell'educazione nazionale ed i comuni di Cagliari, Carbonia, Iglesias e l'amministrazione provinciale di Cagliari, convenzione approvata con regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

Il citato articolo stabilisce che la ex Fondazione dei concerti di musica da camera, di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1996, n. 1571, rimane annessa al conservatorio di musica di Cagliari, acquisisce gestione autonoma ed ha, di diritto, come direttore artistico il direttore del conservatorio di musica di Cagliari.

La proposta di legge nazionale prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 10 della legge stessa, con la conseguenza che l'istituzione musicale cagliaritana in argomento viene definita anch'essa quale ente autonomo lirico e che le sue strutture saranno adeguate a quelle previste per gli altri enti lirici autonomi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1.* - Sono riconosciuti enti autonomi lirici: il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro la Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e l'Istituzione dei concerti e del conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina".

2. È riconosciuta istituzione concertistica assimilata l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

3. Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.

Art. 3.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

